Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 7 marzo 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 febbraio 1957, n. 32.

Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) e alla Villa Rosebery in Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione del Presidente della Repubblica, costituita con l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è integrata con i seguenti beni:

a) Tenuta di San Rossore (Pisa) con le relative scorte vive e morte risultanti dai rispettivi inventari, esclusa la parte indicata con la lettera *B* nella planimetria allegata alla presente legge;

b) complesso immobiliare denominato Villa Rosebery e relativo arredamento, sito in Napoli, alla via Ferdinando Russo, pervenuto allo Stato con atto di donazione del 7 dicembre 1932 approvato con regio decreto 19 gennaio 1933, n. 43.

Art. 2.

Il personale di ruolo e quello salariato permanente e temporaneo, in attività di servizio presso la tenuta di San Rossore, è trasferito alle dipendenze del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Per il personale trasferito si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 e nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

TENUTA DI SAN ROSSORE

A	Zona in dotazione al Sig. Presidente della Repubblica.
B	Zona da destinare con separato provvedimento.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1957.
Classificazione tra le provinciali della strada che dalla stazione di Apice, per il ponte sull'Ufita, s'innesta al bivio Falcetti, sulla provinciale per Apice, nelle province di Benevento e Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le deliberazioni in data 11 novembre 1953, numero 179, e 12 novembre 1955, n. 133, con le quali le Amministrazioni provinciali di Benevento ed Avellino hanno chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla stazione di Apice, per il ponte sull'Ufita, s'innesta al bivio Falcetti, sulla provinciale per Apice;

Considerato che contro le deliberazioni suddette, regolarmente pubblicate a' termini dell'art 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2364;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla stazione di Apice, per il ponte sull'Ufita, s'innesta al bivio Falcetti, sulla provinciale per Apice, nelle province di Benevento ed Avellino, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade delle province medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1957

Il Ministro: ROMITA

(1452)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Zeddiani (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Zeddiani (Cagliari) venne incorporata in quella di San Vero Milis (Cagliari) a seguito della fusione del comune di Zeddiani con quello di San Vero Milis;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1947, n. 1403, che ha disposto la ricostituzione del comune di Zeddiani;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Zeddiani (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di San Vero Milis il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.
Autorizzazione alla Banca Mutua Popolare Agricola di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), a compiere nel territorio di alcuni Comuni delle province di Brescia e di Bergamo operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del capo del governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca Mutua Popolare Agricola di Palazzolo sull'Oglio (Brescia);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Mutua Popolare Agricola di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di: Adro, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Orzinuovi, Palazzolo sull'Oglio e Rovato, nella provincia di Brescia, nonchè nel territorio dei comuni di: Calcio, Cividate al Piano, Mornico al Serio, Palosco e Sarnico, nella provincia di Bergamo, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1427)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Apricena, con sede in Apricena (Foggia), a compiere nel territorio del comune di Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del capo del governo 26 luglio 1937,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Vista la domanda della Banca Popolare di Apricena, con sede in Apricena (Foggia);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Popolare di Apricena, con sede in Apricena (Foggia), è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1431)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Castiglione delle Stiviere (Mantova), a compiere nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Mantova operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del capo del governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca Popolare di Castiglione delle Stiviere (Mantova);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Popolare di Castiglione delle Stiviere (Mantova), è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Goito, Cavriana, Guidizzolo e Volta Mantovana, in provincia di Mantova, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1429)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.

Autorizzazione alla Banca SS. Naborre e Felice, con sede in Lodivecchio (Milano), a compiere nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Milano operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del capo del governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca SS. Naborre e Felice, con sede in Lodivecchio (Milano);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca SS. Naborre e Felice, con sede in Lodivecchio (Milano), è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Lodivecchio, Pieve Fissiraga, San Zenone e Villavesco, in provincia di Milano, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1428)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, approvato con decreto Ministeriale del 3 dicembre 1955;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1951, con il quale i signori rag. Mario Rigat e geom. Giovenale Miglio vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano;

Considerato che i predetti nominativi scadono di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori rag. Mario Rigat e geom. Giovenale Miglio sono confermati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), e resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, numero 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, approvato con decreto Ministeriale del 31 ottobre 1949, e modificato con decreto Ministeriale del 19 luglio 1954;

Visti i decreti Ministeriali 14 gennaio 1952, e 13 gennaio 1955, con i quali i signori ing. Mario Bobbio Pallavicini e ing. Paolo Ronca vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona;

Considerato che i predetti nominativi scadono prossimamente di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori ing. Mario Bobbio Pallavicini ed ing. Paolo Ronca sono confermati rispettivamente presidente e e vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1422)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.

Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, approvato con decreto Ministeriale del 26 aprile 1954;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1951, con il quale i signori comm. dott. Gaspare Campagna e dottor Antonio Ca' Zorzi vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia;

Considerato che i predetti nominativi scadono di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. dott. Gaspare Campagna è confermato presidente ed il dott. Manlio Fabro è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1416)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, approvato con decreto Ministeriale del 19 luglio 1954;

Visti i decreti Ministeriali 27 aprile 1954, e 31 dicembre 1951, con i quali i signori avv. Achille Dapino e prof. Celestino Casalone vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Asti;

Considerato che i predetti nominativi scadono di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Achille Dapino e prof. Celestino Casalone sono confermati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1420)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.

Conferma del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, approvato con decreto Ministeriale del 12 febbraio 1951;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1951, con il quale i signori cav. uff. Mario Ferrari Conti, N. H. comm. Nicola Bertagni e cav. Marco De Giacomi vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidenti della Cassa di risparmi di Livorno;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori cav. uff. Mario Ferrari Conti, N. H. commendatore Nicola Bertagni e cav. Marco De Giacomi sono confermati rispettivamente presidente e vice presidenti della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1418)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.

Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, approvato con decreto Ministeriale del 5 dicembre 1953;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1951, con il quale i signori dott. Bruno Marchesi e col. Emilio Meschieri vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola;

Considerato che i predetti nominativi scadono di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Bruno Marchesi è confermato presidente e l'on.le Mario Merighi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), a far tempo dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956 e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1417)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1957.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia, società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso), e messa in liquidazione dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia, Società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) e di sottoporre l'azienda alla procedura speciale di liquidazione di che al titolo VII, capo III del predetto regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia, società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) e l'azienda è posta in liquidazione secondo le norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

(1434)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1957.

Modificazioni al decreto Ministeriale 19 novembre 1955 per quanto riguarda il piano tecnico delle opere necessarie per le comunicazioni radioelettriche con la Tripolitania e con la Sardegna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità di opere necessarie all'impianto ed al funzionamento di antenne della Stazione radiotrasmittente di Prato Smeraldo del Centro radioelettrico nazionale PT.;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 295 del 21 novembre 1956, relativo alla proroga dei termini per il compimento delle opere e del procedimento espropriativo di cui al citato decreto Ministeriale 19 novembre 1955;

Considerato che sopravvenute necessità dei servizi radio impongono, in relazione allo spazio disponibile, di modificare il piano tecnico delle opere necessarie per le comunicazioni con la Tripolitania, impiantando in luogo di un'antenna ad onde corte direzionale del tipo rombico due aerei orizzontali a mezza onda con riflettori e di installare due aerei dello stesso tipo per le comunicazioni con la Sardegna, tutti con relativa alimentazione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 3 dell'art. 1 del decreto Ministeriale 19 novembre 1955, modificato dal decreto Ministeriale 29 ottobre 1956 citato nelle premesse, è sostituito dal testo seguente:

« 3) Due aerei orizzontali a mezza onda con riflettori per le comunicazioni con la Tripolitania e due aerei dello stesso tipo per le comunicazioni con la Sardegna, con relativa alimentazione, secondo la disposizione indicata nella annessa mappa ».

Art. 2.

La mappa allegata al presente decreto integra e sostituisce quella (dis. n. 101 pos. A/allegata al citato decreto Ministeriale 19 novembre 1955).

Art. 3.

Il n. 3 del progetto particolareggiato esecutivo, allegato al ripetuto decreto Ministeriale 19 novembre 1955 è sostituito dal testo seguente:

« 3) Due aerei orizzontali a mezza onda con riflettori per le comunicazioni con la Tripolitania e due aerei dello stesso tipo per le comunicazioni con la Sardegna, tutti con relativa alimentazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1957

Il Ministro: BRASCHI

(1453)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1957.

Costituzione della Commissione consultiva nazionale della Federazione nazionale delle casse mutue per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione consultiva nazionale della Federazione nazionale delle casse mutue per gli artigiani;

Decreta:

La Commissione consultiva nazionale della Federazione nazionale delle casse mutue per gli artigiani è così composta:

gr. uff. Manlio Germozzi, dott. Giorgio Coppa e cav. uff. Giannino Confalonieri, in rappresentanza della categoria degli artigiani;

prof. Vincenzo Pezzeri, medico esperto in materia di previdenza e assistenza sociale;

avv. Michele Pandolfo e avv. Domenico Francini, esperti in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1461)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 febbraio 1957.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Savona.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli Enti ed Uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Savona, emanato in data 30 ottobre 1945, in applicazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio provinciale tra macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Alfonso Ferraiolo;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli Enti ed Uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 8 settembre 1956 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Savona;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1956 e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Savona n. 30 del 13 ottobre 1956, e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L.	—
Debitori . .	»	6.550.753,80
Immobilizzi	»	796.135,65
	L.	7.346.889,45
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale . . .	»	526.791 —
	L.	7.873.680,45

Passivo

Creditori	L.	6.112.542,70
Oneri d'esercizio:		
spese personale . .	»	1.075.136,75
altri oneri	»	686.001 —
	L.	7.873.680,45

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Savona è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Savona deliberato dal commissario liquidatore con il saldo a pareggio di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Savona saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 20 febbraio 1957

L'Alto Commissario
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(1336)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di alcuni immobili siti in Roma.

Con decreto commissariale n. 370.24005.70.12.60302, in data 20 febbraio 1957, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Roma di:

a) un'area posta in Roma, località Tormarancio, nei pressi della via Cristoforo Colombo, della superficie di mq. 3573,50, confinante con le nuove vie di P.R., con le proprietà Forzano Guglielmo, Bottini-Fiori, Maggi Edgardo, Istituto giornalisti. Essa sarà rappresentata in catasto con la indicazione « Sezione *A*, foglio n. 843, particella n. 35/rata;

b) un'area sita al Lido di Roma adiacente alla Stazione Stella Polare, della superficie di mq. 2211,73, confinante con la proprietà della Cooperativa Miramar, con la via Vega e con residua proprietà del comune di Roma. Essa sarà rappresentata in catasto con la seguente indicazione: Sezione *B*, foglio n. 1101, particella n. 6/rata, e foglio n. 1090, particella n 1/rata, da utilizzarsi per la costruzione di due Centri di assistenza.

(1361)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Fano (Pesaro).

Con decreto commissariale n. 370.24005.59.3.60227, in data 20 febbraio 1957, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'area edificatoria della superficie reale di mq. 2000 e catastale di Ha. 0.29.09, sita in Fano (Pesaro), indicata nel catasto rustico comunale al volume 27, n 643, confinante con via XII Settembre, via Nolfi, via Mura Sangallo ed altra strada da denominare, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1362)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Quartu Sant'Elena (Cagliari).

Con decreto commissariale n. 370.24005.17.7.60291, in data 20 febbraio 1957, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal sig. Fedele Scalas, di un'area edificatoria della superficie di mq. 4000 circa, sita in Quartu Sant'Elena (Cagliari), in località « Sa Burra », indicata nel catasto comunale alla pag. 4375, foglio 53, n. 273-*a* e n. 273-*i*, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1366)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Vietri sul Mare.

Con decreto commissariale n. 370.24005.72.3.60230, in data 20 febbraio 1957, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'on. sen. Raffaele Guariglia, di un fabbricato composto di 6 vani a pianterreno ed accessori, sito in Vietri sul Mare, indicato nel catasto urbano comunale alla partita 3833, particella n. 65/2, foglio XIII intestato al donante per soli tre vani (mentre gli altri sono stati aggiunti successivamente alla formazione del catasto), da utilizzarsi come consultorio.

(1365)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Dorgali (Nuoro).

Con decreto commissariale n. 370.24005.53.4.60229, in data 20 febbraio 1957, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'area edificatoria della superficie di complessivi mq. 969, sita in Dorgali (Nuoro), indicata nel catasto comunale al foglio 72, allegato 4, mappali numeri 1672, 1673 e 2500, partite numeri 231, 222 e 3394, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1364)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Pratola Peligna (L'Aquila).

Con decreto commissariale n. 370.24005.38.4.60228, in data 20 febbraio 1957, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Pratola Peligna (L'Aquila), di un'area edificatoria della superficie di mq. 1200, sita in Pratola Peligna, indicata nel catasto comunale al foglio 15, n. 66, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1363)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1957, registro n. 4 Interno, foglio n. 249, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli di un mutuo di L. 60.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1465)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1957, registro n. 4 Interno, foglio n. 250, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pescara di un mutuo di L. 34.824.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1466)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Ita Jaker, nata a Orhei (Romania) il 15 settembre 1907, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatole dall'Università di Bologna in data 4 aprile 1939, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1937-1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1253)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche del rio Salario della Molina, affluente del Tanaro, in comune di Solero (Alessandria).

Con decreto Ministeriale in data 11 dicembre 1956, numero 5792, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1957, registro n. 1, foglio n. 343, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, in estensione della classifica disposta col regio decreto 20 marzo 1953, quelle occorrenti per la sistemazione del rio Salario della Molina, affluente del Tanaro, in comune di Solero (Alessandria), interessanti i beni ricadenti nel perimetro indicato nella corografia in scala 1:25.000 che fa parte integrante del decreto stesso.

(1233)

Approvazione di una variante al piano di ricostruzione di Genova

Con decreto Ministeriale 18 febbraio 1957, n. 668, previa decisione sulle opposizioni presentate è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Genova relativa alla zona di via della Marina vistata in 2 planimetrie in scala 1:500.

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova, che giusta il disposto di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale del Comune stesso.

(1261)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sant'Angelo del Pesco

Con decreto Ministeriale 20 febbraio 1957, n. 47, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sant'Angelo del Pesco, approvato con decreto Ministeriale 15 gennaio 1949, e prorogato con i decreti Ministeriali 13 gennaio 1951 e 3 giugno 1955, è ulteriormente prorogato fino al 15 gennaio 1959.

(1260)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « La ortoflorofrutticoli », con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 febbraio 1957, la Società cooperativa mista « La ortoflorofrutticoli », con sede in Foggia, costituita con atto del notaio dott. Gennaro Giuliani, il 2 febbraio 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1402)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di decorazione al valor militare

Decreto Presidenziale 9 novembre 1956
registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1957
registro n. 3 Esercito, foglio n. 4

Bevilacqua Costanzo di Vincenzo, classe 1914, da Lauria (Potenza), distretto Cosenza, ex soldato. — La concessione della croce al valor militare di cui al decreto Presidenziale 10 maggio 1949, deve intendersi annullata e considerata come non avvenuta in quanto il Bevilacqua, espulso dall'Esercito a decorrere dal 17 giugno 1946, per effetto dell'art. 9 della legge 24 marzo 1932, n. 453, alla data della concessione stessa (10 maggio 1949) era incapace a conseguire decorazioni al valor militare.

(1191)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Troia (Foggia), di complessivi ettari 443.99.04, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4129 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta D'AVALOS Carlo e Ferdinando fu Giuseppe e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria è determinata in L. 21.404.423 (lire ventunomilioniquattrocentoquattromilaquattrocentoventitre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1390)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifiche).

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Petacciato (Campobasso), di complessivi ettari 275.14.74, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4128 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della Ditta D'AVALOS Carlo e Ferdinando fu Giuseppe e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 28.476.167 (lire ventottomilioniquattrocentosettantaseimilacentosessantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 28 febbraio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Allegato 1

Errata:

Foglio di mappa 9 — Numero di mappa 14 — Qualità: oliveto parificato a vigneto.

Corrige:

Foglio di mappa 9 — Numero di mappa 14 — Qualità: oliveto-vigneto parificato a oliveto.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica dell'Alto Agro Voltese con sede in Volta Mantovana

Con decreto Presidenziale n. 2383 del 4 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1957 al registro n. 1, foglio n. 372, è stato costituito il Consorzio di bonifica dell'Alto Agro Voltese, con sede in Volta Mantovana, provincia di Mantova.

(1360)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi

E' ammesso, in relazione ai pareri espressi dagli organi locali qualificati, il rilascio — ai sensi della circolare ministeriale n. 31 del 14 febbraio 1957 — di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi, revocabili in qualsiasi momento, per autocarri di portata superiore ai 25 quintali fino ai 50 per le Provincie sottoelencate nel numero segnato a fianco di ciascuna Provincia:

Provincia	N.	Provincia	N.
Alessandria	25	Pistoia	25
Aosta	20	Siena	25
Asti	15	Perugia	33
Cuneo	33	Terni	20
Novara	20	Ancona	50
Torino	50	Ascoli Piceno	33
Vercelli	20	Macerata	37
Bergamo	33	Pesaro	40
Brescia	40	Frosinone	25
Como	33	Latina	20
Cremona	33	Rieti	15
Mantova	25	Roma	45
Milano	165	Viterbo	15
Pavia	50	Campobasso	25
Sondrio	15	Chieti	25
Varese	25	L'Aquila	20
Bolzano	25	Pescara	33
Trento	22	Teramo	20
Belluno	20	Avellino	25
Padova	50	Benevento	25
Rovigo	40	Caserta	33
Treviso	50	Matera	25
Venezia	40	Napoli	40
Verona	50	Potenza	33
Vicenza	33	Salerno	33
Gorizia	10	Bari	40
Udine	30	Brindisi	20
Genova	50	Foggia	33
Imperia	15	Lecce	25
La Spezia	10	Taranto	20
Savona	22	Catanzaro	40
Bologna	83	Cosenza	40
Ferrara	50	Reggio Calabria	40
Forlì	50	Agrigento	20
Modena	50	Caltanissetta	10
Parma	50	Catania	40
Piacenza	50	Enna	15
Ravenna	40	Messina	33
Reggio Emilia	50	Palermo	40
Massa Carrara	20	Ragusa	15
Arezzo	40	Siracusa	30
Firenze	83	Trapani	22
Grosseto	25	Cagliari	25
Livorno	20	Nuoro	20
Lucca	20	Sassari	22
Pisa	20		

(1462)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di secondo mezzo foglio compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunciato lo smarrimento di secondo mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Cons. 3,50 % - 1906 n. 407042 per l'annua rendita di L. 3.741,50 a favore di Galli Bruno fu Ambrogio, domiciliato a Sondrio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 22 febbraio 1957

(1386) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 6 marzo 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,82	624,87	624,84	624,80	—	624,84	624,925	624,81	624,80
$ Can.	653,85	652,625	653 —	653 —	652,70	—	653 —	651,50	653,75	652,75
Fr. Sv. lib.	145,58	145,55	145,63	145,65	145,45	—	145,62	145,68	145,57	145,54
Kr. D.	90,69	90,67	90,70	90,68	90,66	—	90,68	90,72	90,69	90,70
Kr. N.	88,03	88,04	88,06	88,035	88,075	—	88,045	88 —	88,03	88,03
Kr. Sv.	121,35	121,35	121,36	121,35	121,40	—	121,345	121,35	121,35	121,34
Fol.	164,95	164,94	164,94	164,95	164,95	—	164,945	165 —	164,95	164,94
Fr. B.	12,512	12,5125	12,5125	12,515	12,51	—	12,51	12,52	12,51	12,51
Fr. Fr.	178,41	178,42	178,41	178,415	178,40	—	178,40	178,48	178,41	178,40
Fr. Sv. acc.	143,42	143,42	143,39	143,415	143,39	—	143,44	143,37	143,41	143,42
Lst.	1761,15	1761,125	1761,375	1761,375	1760,90	—	1761,25	1760,50	1761,25	1761,375
Dm. occ.	149,78	149,78	149,77	149,785	149,75	—	149,78	149,84	149,78	149,78
Scell. Aust.	24,17	24,17	24,18	24,175	24,165	—	24,1725	24,17	24,17	24,15

Media dei titoli del 6 marzo 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	63,50
Id. 3,50 % 1902	57,60
Id. 5 % 1935	91,15
Redimibile 3,50 % 1934	79,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,025
Id. 5 % 1936	95,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,05

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	653 —
1 Franco svizzero lib.	145,635
1 Corona danese	90,68
1 Corona norvegese	88,04
1 Corona svedese	121,347
1 Fiorino olandese	164,947
1 Franco belga	12,511
100 Franchi francesi	178,407
1 Franco svizzero acc.	143,427
1 Lira sterlina	1761,312
1 Marco germanico	149,782
1 Scellino austriaco	24,174

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 febbraio 1957, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia, con sede nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) e mette l'Ente in liquidazione coatta secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto regio decreto-legge n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Nicola Antignani è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di San Giuliano di Puglia, avente sede nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) ed i signori rag. Benito Di Stefano di Donato, Paolo Picanza fu Antonio e Giulio Pappone fu Giustiniano, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(1435)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a tre posti di segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova presso il Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 6 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulla riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinda dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate in favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista tra le famiglie numerose;

Visto la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri, già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116 e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine previsti a favore dei reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per i fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sull'istituzione di ruoli statali per alcune categorie di personale universitario;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 130 e 8 aprile 1952, n. 212, visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 777 e la legge 2 marzo 1954, n. 19, sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1177;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che siano stati costretti ad abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa il termine di applicabilità della stessa legge n. 660 per il territorio della Somalia;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente, fra l'altro, la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra, ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1949, n. 821, che approva il regolamento per gli esami di promozione e di ammissione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa all'estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti di caduti di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova presso il Consiglio di Stato. Non possono partecipare al concorso le donne.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono essere forniti della licenza di maturità classica o scientifica, salvo le eccezioni di cui all'art. 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante gli impiegati delle carriere esecutive che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.

Debbono, altresì, aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

2) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

3) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per meriti di guerra, nonchè dei capi famiglie numerose;

4) a quarantacinque anni nei riguardi del personale in servizio agli uffici dell'U.N.S.E.A. fino al 28 febbraio 1951 e del personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 16 giugno 1953.

Il limite massimo, è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti 1) e 3), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei riguardi di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, ivi compresi quelli dei ruoli transitori.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente assunti come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non sono ammessi i candidati che facciano pervenire la domanda oltre il termine prescritto.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego. A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle condizioni anzidette.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nelle domande:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce della domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal

giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire il provvedimento adottato dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al segretariato generale del Consiglio di Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dall'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato, su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100. dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo di studio originale o copia autenticata dal notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documenti sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

i) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato e di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tema di cultura storico-letteraria;
2) elementi di diritto civile e di procedura civile;
3) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verte sugli elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario, su nozioni di statistica e sulle principali norme giuridiche concernenti la pubblica Amministrazione.

E' in facoltà dei candidati sostenere esami di lingue straniere.

Il candidato ammesso al concorso che non si presenti o che manchi ad una delle prove è considerato rinunciante.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato, presidente; di un primo referendario o di un referendario, di un direttore di segreteria di 1ª o 2ª classe, di un docente di materie giuridiche e di un professore di materie letterarie di un istituto di istruzione media di 2° grado, membri.

E' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, appartenente alla carriera direttiva con la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto 35 punti in media in tutte le materie e non meno di 30 in ciascuna di esse. La prova orale s'intende superata con punti 35.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, salvo le preferenze previste dalle leggi vigenti.

Art. 12.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali e nei giorni che saranno indicati con successivi avvisi.

I candidati dovranno dimostrare la propria identità personale, presentando, prima di ciascuna prova, alla Commissione, un documento di riconoscimento.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto saranno osservate le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1957

Il presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1957
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 284. — TEMPESTA

(1405)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 27 febbraio 1957).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro n. 4 (quattro) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'articolo 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con la legge 31 luglio 1954, n. 599, od in base alla legge 14 giugno 1956, n. 614.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 aprile 1957, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, Roma e risiedere nella stessa città.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nella qualifica di applicato, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(1491)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.